

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

NELLA SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1964

#### Nuovo ordinamento delle Accademie di belle arti

ONOREVOLI SENATORI. — Il nuovo ordinamento delle Accademie di belle arti, di cui all'unito disegno di legge, si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) dare un preciso e concreto valore giuridico al titolo finale — che attualmente ha soltanto valore accademico — attraverso un ordinamento di studi di alta serietà artistica, culturale e tecnica, integrando i corsi artistici con l'insegnamento di altre discipline tecniche e culturali che possano avere effettivamente un riflesso sensibile nella formazione dei giovani;

b) sostituire l'attuale corso di decorazione con quello di « magistero del disegno », e ciò al fine di dare agli insegnanti di disegno una migliore preparazione artistica e culturale;

c) offrire ai diplomati la possibilità di utilizzare le esperienze conseguite anche in altri campi, attraverso una attività produt-

tiva che non sia soltanto quella della libera carriera artistica;

d) continuare, infine, a dare la possibilità a coloro che vogliono soltanto coltivare e affinare le loro attitudini all'arte, di frequentare come allievi le scuole di scultura, pittura e scenografia.

I quattro corsi di studio assumono la denominazione di « Scuole » e sono costituiti da un primo biennio propedeutico, comune, superato il quale gli allievi accedono al secondo biennio di specializzazione ove possono perfezionarsi nella disciplina fondamentale prescelta.

In ciascuna scuola, oltre agli insegnamenti artistici, vengono impartiti insegnamenti di cultura generale. Il « Diploma superiore di belle arti », che si consegnerà dopo un esame finale, attesterà la preparazione artistica, culturale e tecnica acquisita dagli allievi.

Sia nel primo che nel secondo biennio si impartiscono insegnamenti obbligatori e op-

zionali comprendenti, entrambi, discipline artistiche, tecniche e culturali. Nel primo biennio, che ha carattere propedeutico gli insegnamenti sono comuni a tutte le scuole, mentre nel secondo biennio gli insegnamenti fondamentali sono specifici per le singole scuole, restando comuni solo quelli opzionali.

Presso le scuole di pittura, di scultura e di scenografia continueranno a funzionare, per tali discipline i « corsi liberi », ai quali potranno iscriversi coloro che vogliono soltanto perfezionarsi negli studi artistici senza seguire gli studi, molto più impegnativi e severi delle scuole omonime.

I corsi liberi hanno durata non superiore a quattro anni e per ottenere l'iscrizione gli aspiranti dovranno superare un esame di materie artistiche secondo le modalità indicate dal Regolamento interno dell'Accademia.

I corsi liberi sono sullo stesso piano delle scuole per quanto riguarda gli insegnamenti delle materie strettamente professionali, che sono pittura, scultura, scenografia e storia dell'arte; ma non si concludono con il rilascio di un diploma, come avviene per le scuole. Gli allievi degli stessi conseguono semplicemente un « attestato di frequenza e di profitto ».

Il diverso ordine degli studi connesso alle diverse finalità che si intendono perseguire, comportano, necessariamente, che per l'ammissione nelle « scuole e nei corsi liberi » siano previsti anche diversi titoli di studio. Alle scuole, infatti, sono ammessi senz'altro i giovani forniti di diploma di maturità artistica o di licenza d'istituto d'arte e, previo esame, coloro che abbiano conseguito un diploma di maturità o di abilitazione al termine degli studi in istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Per l'ammissione ai « corsi liberi » di pittura, scultura e scenografia, invece, non è richiesto nessun titolo di studio, occorrendo soltanto, come sopra specificato, superare un esame diretto ad accertare la serietà delle attitudini artistiche dell'allievo.

È previsto che presso le Accademie di belle arti continueranno a funzionare, ove già esistano, le scuole del nudo, che assu-

meranno la denominazione di « Corsi liberi del nudo ».

In relazione al nuovo ordinamento delle Accademie di belle arti, anche le tasse scolastiche dovranno essere maggiorate. L'aggravio, tuttavia, non peserà sui giovani bisognosi e meritevoli, ai quali viene riservato un congruo numero di borse di studio (centocinquanta annuali) di notevole ammontare (lire 300 mila) ciascuno.

Tali, le linee essenziali del nuovo ordinamento.

Alla costituzione delle cattedre, alla determinazione dei programmi, alla misura delle tasse scolastiche e a tutte le altre norme concernenti il funzionamento delle Accademie di belle arti si provvederà con decreti presidenziali.

Per quanto riguarda la spesa va sottolineato che i maggiori oneri riflettono esclusivamente il conferimento di incarichi di insegnamento per le materie culturali, dato che le cattedre delle materie tecnico-artistiche sono già coperte da insegnanti di ruolo. Va aggiunto che la scuola di « magistero del disegno » sostituisce quella esistente di « decorazione », onde gli insegnanti di ruolo di questa potranno essere adibiti agli insegnamenti propri della nuova scuola di « magistero di disegno ».

Considerato che le materie culturali possono contenersi in sei raggruppamenti (letteratura italiana, latina e greca, storia, storia della civiltà, del gusto e del costume; letteratura e lingua straniera; storia del teatro e storia della musica; pedagogia, storia della filosofia ed estetica; archeologia; arredamento) e considerato che per l'insegnamento del disegno architettonico, degli elementi di architettura e della geometria descrittiva sarà prevedibile la istituzione di una cattedra di primo grado, la spesa globale annua può essere prevista nella somma di lire 250 milioni.

Dato che l'entrata in vigore della legge è prevista a far tempo dal 1° ottobre 1964 la spesa per l'esercizio 1° luglio-31 dicembre 1964 si riduce a lire 62.500.

La copertura, comunque, potrà essere in parte fronteggiata con i maggiori proventi derivanti dall'aumento delle tasse scolastiche.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Le Accademie di belle arti hanno per fine la compiuta formazione dei giovani nelle arti figurative. Esse sono costituite dalle seguenti scuole:

- scuola di pittura;
- scuola di scultura;
- scuola di scenografia;
- scuola di magistero del disegno.

Il corso di studio ha la durata di 4 anni: il primo biennio ha carattere propedeutico ed è comune a tutte le scuole.

Le Accademie di belle arti comprendono altresì corsi liberi di pittura, scultura e scenografia.

**Art. 2.**

Le Accademie di belle arti sono istituite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Il decreto istitutivo stabilisce il corso di studio per entrambi i bienni, i corsi liberi che costituiscono l'Accademia, fissa la tabella concernente i posti di ruolo del personale insegnante e gli insegnamenti da conferire per incarico, nonchè i posti di ruolo del personale non insegnante e determina la misura del contributo dovuto dallo Stato.

**Art. 3.**

La direzione didattica e disciplinare di ogni Accademia di belle arti è affidata ad un professore di ruolo, eletto dal Consiglio dei professori.

Il Direttore dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.

Il Consiglio dei professori è costituito da tutti i professori di ruolo e dai professori emeriti dell'Accademia.

Il Collegio accademico è costituito da tutti gli insegnanti dell'Accademia di belle arti.

#### Art. 4.

All'Accademia di belle arti si accede con il diploma di maturità artistica e con la licenza di istituto d'arte.

Possono accedere all'Accademia di belle arti, previo esame di ammissione, anche coloro che siano in possesso del diploma rilasciato da altro istituto di istruzione secondaria di secondo grado. L'esame di ammissione consiste in prove di carattere artistico secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento interno di ogni Accademia.

Gli stranieri che aspirano ad accedere alle Accademia di belle arti debbono presentare un titolo di studio equipollente a quello indicato nel primo comma del presente articolo.

Coloro che siano sprovvisti dei titoli sopra indicati possono iscriversi, come « allievi » ai corsi liberi di pittura, scultura e scenografia. Per ottenere dette iscrizioni i richiedenti dovranno superare un esame di materie artistiche secondo le modalità indicate dal regolamento interno dell'Accademia.

#### Art. 5.

Possono essere dispensati dall'esame di ammissione all'Accademia i cittadini italiani residenti all'estero e gli italiani non cittadini dello Stato quando siano in possesso di un titolo di studio che da adito nel Paese in cui è stato conseguito, agli studi superiori artistici. La dispensa è disposta dal Consiglio dei professori.

#### Art. 6.

Gli insegnamenti che vengono impartiti nella singole scuole delle Accademie di belle arti si distinguono in obbligatori e opzionali.

Nel primo biennio sono insegnamenti obbligatori: pittura, scultura, scenografia, disegno architettonico, anatomia artistica, sto-

ria dell'arte, letteratura italiana, storia, storia della estetica; sono insegnamenti opzionali: archeologia, letteratura latina e greca, storia della filosofia, geometria descrittiva, una lingua straniera.

#### Art. 7.

Si accede al secondo biennio di studio al termine del primo purchè si siano superati l'esame nella materia figurativa prescelta per il secondo biennio, tutti gli altri esami obbligatori non figurativi e almeno due esami opzionali.

Gli insegnamenti obbligatori e impartiti nel secondo corso biennale di ciascuna scuola sono:

1) scuola di pittura: pittura, mosaico, pittura murale, incisione, restauro, elementi di architettura, storia dell'arte, letteratura straniera, estetica;

2) scuola di scultura: scultura, tecnica del marmo ed altre tecniche affini, incisione, elementi di architettura, storia dell'arte, letteratura straniera, estetica;

3) scuola di scenografia: scenografia (teatrale, cinematografica, televisiva), tecnica scenografica, arredamento, architettura scenica, storia del teatro, storia dell'arte, letteratura straniera, estetica;

4) scuola di magistero del disegno: geometria descrittiva, disegno architettonico, disegno tecnico, disegno dal vero, plastica, estetica e storia dell'arte, pedagogia, letteratura italiana.

Gli insegnamenti opzionali comuni a tutte le Scuole sono: disegno tecnico, disegno dal vero, archeologia, pedagogia, filosofia, storia della musica, storia della civiltà, storia del gusto e del costume, letteratura latina e greca.

#### Art. 8.

Nei corsi liberi viene impartito, sia nel primo che nel secondo biennio rispettivamente, l'insegnamento della pittura, della scultura o della scenografia.

L'insegnamento artistico può essere integrato, su deliberazione del Collegio accademico, con l'insegnamento di altre materie, scelte tra quelle impartite nella Accademia.

Gli insegnamenti dei corsi liberi vengono seguiti dagli allievi presso i corsi delle rispettive scuole.

#### Art. 9.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, saranno determinate le materie ed i gruppi di materie costituenti cattedre di ruolo, le condizioni per le istituzioni delle stesse, gli incarichi di insegnamento, nonchè gli obblighi di insegnamento del personale insegnante di ruolo e del personale insegnante non di ruolo.

#### Art. 10.

Le linee generali dei programmi di studio e di esame e gli orari di insegnamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione sentiti i Consigli dei professori delle singole accademie di belle arti e il Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

#### Art. 11.

Al termine del corso di studi relativo al secondo biennio di ciascuna scuola, con un esame finale consistente nella presentazione degli elaborati originali relativi alla materia principale della Scuola e nella discussione di una tesi a scelta tra una delle materie di insegnamento nel secondo biennio, si consegue il diploma superiore di belle arti. A tale esame sono ammessi gli studenti che abbiano superato tutti gli esami obbligatori previsti per la scuola alla quale sono iscritti e almeno quattro esami opzionali.

Agli allievi dei corsi liberi viene rilasciato, al termine degli studi, un attestato di frequenza e di profitto.

## Art. 12.

Il diploma superiore di belle arti rilasciato al termine degli studi è titolo valido per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'« educazione artistica », del « disegno », e del « disegno e storia dell'arte » negli istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado.

## Art. 13.

Gli studenti delle Accademie di belle arti e gli allievi dei corsi liberi sono tenuti al pagamento delle tasse, di cui alla annessa tabella, da versare all'Ufficio del Registro competente.

Il pagamento delle tasse di frequenza può essere effettuato in due rate.

Il Consiglio di amministrazione dell'Accademia, con deliberazione da approvarsi dal Ministro della pubblica istruzione, può stabilire a carico degli studenti e degli allievi speciali contributi.

Tali contributi vanno versati all'amministrazione dell'Accademia.

Agli iscritti alle Accademie di belle arti si applicano le disposizioni vigenti in materia di esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche.

## Art. 14.

Sono istituite centocinquanta borse di studio annuali per l'importo di lire 300.000 ciascuna da conferire, secondo le norme del regolamento, agli studenti delle Accademie capaci e meritevoli ed appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche.

La spesa relativa sarà a carico dei fondi previsti dall'articolo 38 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 concernente « provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965 ».

## Art. 15.

Ogni Accademia di belle arti dovrà predisporre un regolamento interno, che sarà approvato con decreto del Ministro della

pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

#### Art. 16.

Gli studenti italiani e stranieri che all'entrata in vigore della presente legge si trovino a frequentare il terzo o il quarto anno accademico, se in possesso di uno dei titoli di studio previsti dall'articolo 5, debbono, per conseguire il diploma di cui all'articolo 11, superare — oltre alle prove di esame attualmente prescritte — anche i seguenti esami: elementi di architettura, disegno dal vero, disegno tecnico, pedagogia, estetica, storia, letteratura italiana e straniera, archeologia.

Le medesime disposizioni si applicano per tutti gli studenti in precedenza diplomati che, all'entrata in vigore della presente legge, intendessero conseguire il nuovo titolo accademico di cui all'articolo 12.

#### Art. 17.

Presso le Accademie di belle arti continuano a funzionare, ove esistono, le Scuole libere del nudo che assumono la denominazione di « Corsi liberi del nudo ».

Il loro funzionamento sarà disciplinato dal regolamento interno, previsto dall'articolo 15.

#### Art. 18.

La presente legge avrà effetto a partire dall'anno scolastico 1964-65.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, saranno stabilite le norme necessarie per l'attuazione della presente legge.

#### Art. 19.

Salvo per quanto diversamente disposto dalla presente legge, per l'ordinamento amministrativo delle Accademie di belle arti



restano in vigore le norme previste dalla legge 2 marzo 1963, n. 262.

Art. 20.

All'onere di lire 62.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si farà fronte mediante prelievo di pari importo dal conto corrente presso la Tesoreria centrale concernente la liquidazione dei beni tedeschi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA DELLE TASSE

*Studenti delle Accademie di belle arti:*

<i>Esami di ammissione</i> . . . . .	L. 1.000
<i>Immatricolazione</i> . . . . .	» 3.000
<i>Frequenza</i> . . . . .	» 14.000
<i>Tassa di diploma</i> . . . . .	» 6.000
<i>Soprattassa annuale per esami</i> »	5.000
<i>Soprattassa esami di diploma</i> . . »	2.000

Gli studenti fuori corso sono tenuti a pagare una soprattassa per la frequenza di lire 3.000 per i primi due anni. Tale soprattassa è aumentata del 50 per cento per ogni anno successivo ai primi due.

Per la ripetizione di esame di profitto è dovuta una soprattassa di lire 300; per la ripetizione di esame di laurea è dovuta una soprattassa di lire 500.

*Allievi dei corsi liberi:*

<i>Immatricolazione</i> . . . . .	L. 1.000
<i>Frequenza</i> . . . . .	» 5.000
<i>Tassa attestato di frequenza</i> . . »	3.000